



Decreto federale concernente il finanziamento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana nel periodo 2021–2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 2003² su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2020³,

decreta:

Art. 1

¹ Per assicurare la continuazione delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana è stanziato un credito quadro di 258 milioni di franchi.

² Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2021.

³ Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 2

Il credito quadro di cui all'articolo 1 si basa sull'indice svizzero dei prezzi al consumo nel dicembre 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti ipotesi di rincaro:

2021: +0,4 %;

2022: +0,6 %;

2023: +0,8 %;

2024: +1,0 %.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS 193,9

³ FF 2020 2313

